



DECRETO N. 672/2020

Università degli Studi della Toscana

Il Rettore

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n.168 ed, in particolare, l'art.6, rubricato '*Autonomia Universitaria*';

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed, in particolare, l'art.2, co.1, lett. b) relativo ai poteri del Rettore;

VISTO lo Statuto emanato con D.R. n. 480/12 dell'8.06.2012, modificato con i DD.RR. n. 726/16 dell'8.09.2016 e n. 185/2019 dell'11.03.2019 ed, in particolare, l'art. 10 rubricato '*Il Rettore*';

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 ed, in particolare, i decreti del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020;

VISTO il Decreto Rettorale n. 646/2020 del 1 novembre 2020 in materia di didattica a distanza e altre misure di contenimento nel periodo di emergenza epidemiologica;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 che all'art. 1, c. 9 lett. u), nel rimettere alle singole Università la predisposizione di Piani di organizzazione della didattica che tengano conto delle esigenze formative, dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria, prevede la possibilità di svolgere in presenza le attività formative e curriculari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio nonché di quelle dei laboratori, nel rispetto delle linee guida ministeriali di cui all'all.18 e del protocollo di cui all'all.22;

VISTA la richiesta di autorizzazione, pervenuta il 6 novembre 2020 da parte dei Direttori del DEB e del DEIM, di svolgere in presenza le attività formative e curriculari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio dei corsi di laurea triennali e magistrali con sede a Civitavecchia;

TENUTO CONTO che presso la sede di Civitavecchia insiste un numero di corsi di laurea triennali e magistrali non elevato e che le attività formative e curriculari degli insegnamenti, relative al solo primo anno dei corsi di studio saranno svolte nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di emergenza Covid-19 a tutela della salute pubblica ed, in particolare, delle linee guida ministeriali di cui all'all.18 e del protocollo di cui all'all.22 del citato Decreto;

DECRETA

Art. 1

1. Dall' 11 novembre 2020 le attività formative e curriculari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio dei corsi di laurea triennali e magistrali con sede a Civitavecchia sono



DECRETO N. 672/2020

Università degli Studi della Tuscia

Il Rettore

svolte in presenza, fatte salve eventuali successive disposizioni legate all'aggravarsi del quadro pandemico territoriale e alle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria.

2. Le attività formative e curriculari di cui al comma 1 devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di emergenza Covid-19 a tutela della salute pubblica ed, in particolare, delle disposizioni di cui alle linee guida ministeriali di cui all'all.18 e al protocollo di cui all'all.22 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020.

Viterbo, 9 novembre 2020

IL RETTORE

Prof. Stefano Ubertini